

COMUNE DI MONDAINO

STATUTO

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 26.09.2003.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

1. Il Comune di Mondaino rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale.

2. E' Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determina le funzioni e dal presente Statuto.

Art. 2 Obiettivi Generali

1. Il Comune di Mondaino ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza.

2. A tal fine il Comune si impegna:

a) Alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione con particolare riferimento ai valori della famiglia e alla dignità del cittadino.

b) A realizzare la parità sociale della donna determinando, con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro che consentono alla donna stessa di godere pienamente dei diritti sociali.

e) A sostenere ed incoraggiare tutte le associazioni e le forme di volontariato.

d) A salvaguardare e tutelare il territorio quale bene della comunità, garantendone la corretta utilizzazione.

e) A realizzare lo sviluppo dell'agricoltura, favorendone la professionalità e promuovendo equi rapporti economici e sociali nelle campagne.

f) A valorizzare le risorse locali, ottimizzandole, per offrire ai giovani idonea opportunità di sviluppo delle proprie capacità lavorative.

g) A perseguire i criteri della economicità di gestione, dell'efficienza e della efficacia dell'azione, oltre agli obiettivi della trasparenza e della semplificazione.

h) A considerare quanto previsto dallo statuto del contribuente in ambito locale ai

sensi della Legge n. 212/2000, e quindi ad adottare tecniche di scrittura delle norme regolamentari conformi all'art. 2 della legge; a non stabilire adempimenti che abbiano scadenza anteriori al 60° giorno dall'entrata in vigore della nuova disposizione, ad assicurare la conoscibilità degli atti attraverso la loro notifica al contribuente, a non chiedere informazioni al contribuente che siano già in possesso dell'ente o di altre p.a. indicate dal cittadino, ad inviare una richiesta di chiarimenti al contribuente prima di procedere alla liquidazione delle dichiarazioni, all'introduzione della compensazione e dell'interpello ed all'estensione dei principi della legge a chiunque svolga attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali.

Art. 3 Rapporti con altri Enti

1. Il Comune di Mondaino, nell'esercizio della propria autonomia e per il perseguimento delle proprie finalità:

- a) Si ispira ai principi stabiliti nella "Carta Europea dell'autonomia locale" firmata a Strasburgo il 15 Ottobre 1985.
- b) Assume il metodo della programmazione e, a tal fine, persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione e dello Stato.
- c) Promuove e favorisce la stipula di "Convenzioni", la costituzione di "ConSORZI" e la definizione di "Accordi di programma" con altri Enti locali.
- d) Promuove rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, con particolare attenzione alla propria realtà di Comune inserito nella parte alta della Valle del Conca, per cui si adopera per raggiungere, insieme ad altri Comuni della Vallata, iniziative mirate a determinare programmi congiunti di azione amministrativa, di investimento pubblico e di gestione dei servizi, favorendo iniziative culturali, amministrative e politico-istituzionali in grado di perseguire l'obiettivo della creazione di "Unioni di Comuni" o altre forme associative in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale.

Art. 4 Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 5 Stemma - Gonfalone - Albo Pretorio

1. Lo stemma ed il Gonfalone del Comune, sono quelli approvati con Decreto del Presidente della Repubblica.
2. L'uso di essi è disciplinato dalla Legge e dal Regolamento.
3. L'uso dello Stemma da parte di associazioni ed Enti, operanti nel Comune, può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
4. Il Comune ha nel Palazzo Civico un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
5. Ulteriori Albi possono essere istituiti nel territorio, previa deliberazione consiliare.

Art. 6 Assistenza, Integrazione Sociale e Diritti delle Persone Handicappate — Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Unità Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un Comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi suddetti.

3. All'interno del Comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro famigliari.

Art. 6 BIS Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politiche ambientali, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e di funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Art. 7 Organi

1. Sono Organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Le loro funzioni ed i reciproci rapporti sono regolati dalla Legge e dallo Statuto.
3. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
4. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.
5. La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Capo I

Il Consiglio Comunale

Art. 8 Ruolo - Elezione e Composizione

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa, determina l'indirizzo politico amministrativo del Comune ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolamentati dalla Legge.
3. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 10 comma 2.

Art. 9 Insediamento

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La convocazione è disposta dal Sindaco, con avvisi notificati almeno cinque giorni prima della riunione.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi e per

gli effetti dell'Alt. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominato.

5. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

6. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti, e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

7. Entro il 30 settembre di ogni anno contestualmente alla verifica di cui all'art. 36 del D. Lgs. 77/95 il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

8. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consigliere il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 10 Competenze del Consiglio Comunale – Funzionamento

1. Il Consiglio Comunale esercita le competenze proprie attribuitegli dalla Legge e il controllo politico-amministrativo sulle attività di amministrazione degli organi eletti e su quella di gestione degli organi burocratici.

2. Apposito Regolamento interno disciplinerà la convocazione ed il funzionamento del Consiglio che dovrà in ogni caso regolamentare:

- a) La costituzione dei gruppi consiliari.
- b) La convocazione del Consiglio Comunale.
- c) La disciplina delle sedute e la verbalizzazione.
- d) La presentazione di interpellanze e mozioni.
- e) L'organizzazione dei lavori del Consiglio.
- f) Il numero dei Consiglieri necessario per la validità della seduta.
- g) Le funzioni ed i compiti delle commissioni consiliari.

Art. 11 Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio articola le proprie attività in sedute ordinarie secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 12 Esercizio della Potestà Regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta tutti i regolamenti attribuitigli dalla legge.

2. I Regolamenti entrano in vigore il giorno successivo la data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 13 Consiglieri

1. Ogni Consigliere rappresenta l'intero Comune ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica ed assumono tutte le funzioni ad essa inerenti, all'atto della proclamazione.

3. I Consiglieri, oltre che nei casi previsti dalla Legge, decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive dalle sedute del Consiglio, non giustificate da gravi e comprovati motivi. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal consigliere provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a g.g. 20 decorrenti dal ricevimento. Scaduto detto termine il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di decadenza.

4. I Consiglieri, secondo le procedure stabilite dal regolamento, hanno diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- e) ottenere dagli uffici notizie, informazioni e copie di documenti utili all'espletamento del proprio mandato, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.
- d) accedere agli uffici comunali ed ai servizi per l'esercizio delle funzioni di consigliere.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio vengono assunte immediatamente al protocollo del Comune. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio procede alla surrogazione entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni acclarata dal protocollo.

6. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente

l'ultimo eletto.

7. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si dà luogo alla surrogazione.

Art. 14 Commissioni Consiglieri

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno:

- a) Commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, di cui 4/5 alla maggioranza ed 1/5 alla minoranza consiliare, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno una rappresentante in ogni gruppo.
- b) Commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste aventi funzione di garanzia e controllo. La costituzione delle Commissioni speciali può essere richiesta da 1/5 dei consiglieri in carica.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni vengono regolate dal Regolamento di cui all'art. 10 comma 2.

Art. 15 Commissioni di indagine

1. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, di controllo e di garanzia precisando il fine, l'ambito d'esame, il tempo concesso e l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni.

2. La commissione è composta da tre Consiglieri individuati con votazione segreta assicurando la presenza della minoranza consiliare.

3. La commissione di indagine ha ampi poteri d'esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, dei dipendenti nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

4. La commissione, è presieduta da un consigliere di minoranza.

5. Il funzionamento della commissione d'indagine è disciplinato dal regolamento consiliare.

Art. 16 Attività ispettiva

1. All'inizio di ogni seduta consigliere deve essere riservato al Sindaco o all'Assessore delegato un periodo di tempo per rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

2. Il regolamento consigliere precisa le modalità di presentazione delle richieste e delle relative risposte, indicando quelle che devono essere date in Consiglio.

Art. 17 Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio nella seduta in cui vengono approvate le linee programmatiche di mandato provvede a formulare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo proseguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario senza necessità di convocazione espressa.

Art. 18 I gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le disposizioni del Regolamento che ne stabilisce anche le modalità di funzionamento.

2. Ciascun gruppo designa il Capogruppo dandone comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà è nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati:

- a) Per il gruppo di maggioranza: nel Consigliere, escluso il Sindaco, che ha riportato il maggior numero di voti;
- b) Per i gruppi di minoranza: nel candidato alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

Art. 19 Conferenza dei Capigruppo

1. Il Consiglio Comunale istituisce la conferenza dei Capigruppo secondo le norme previste dal regolamento.

2. Viene convocata e presieduta dal Sindaco.

Capo II

La Giunta Comunale

Art. 20 Competenze

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa ha competenza per tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco e del Segretario Comunale, del Direttore Generale e dei Responsabili dei servizi.

2. La Giunta opera in modo collegiale, da attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di Bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività d'iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- h) delibera circa la nomina e revoca del direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni con esclusione dei casi riguardanti i beni immobili;
- j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;
- l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

- m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale se nominato;
- o) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di misurazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio.

Art. 21 Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero **di assessori non superiore a quattro**, tra cui il Vice Sindaco, promuovendo la presenza di entrambi i sessi.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. L'Assessore non Consigliere è nominato, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. L'assessore non Consigliere partecipa alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

Art. 22 Nomina

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco, ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
- non avere tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il 3 grado, di affinità di I grado, di affiliazione e di coniugio.

Art. 23 Deleghe

1. Il Sindaco, può delegare agli assessori compiti e funzioni in settori e materie rientranti nella sfera di competenza dell'Amministrazione comunale dando di ciò comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 24 Funzionamento

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che ne dirige e coordina l'attività, assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. Il voto è palese salvo nei casi previsti dalla Legge.
5. Le sedute sono valide se sono presenti almeno tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 25 Cessazione della carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco; sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio, con le modalità di cui all'art. 9.

Art. 26 Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della Legge n. 55/90 e successive modificazioni.
2. In caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.
3. Nel caso di, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 27 Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta la quale tuttavia rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
1. Bis Le dimissioni del Sindaco comportano lo scioglimento del Consiglio, la

decadenza della giunta e la nomina di un commissario.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria comunale che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo Consiglieri, entro le 24 ore successive.

4. La discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.

6. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

Capo III

Il Sindaco

Art. 28 Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza. Esercita funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

Art. 29 Attribuzioni

1. Il Sindaco esercita la funzione attribuitagli dalle leggi e dai regolamenti, nonché quelle attribuitegli dal presente Statuto.

2. In particolare il Sindaco tra le competenze di amministrazione:

a) ha la direzione ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;

b) coordina l'attività dei singoli assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti e impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato ed ai responsabili

degli uffici in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione amministrativa degli uffici e dei servizi;

d) ha la facoltà di delega, ai singoli assessori, per una o più materie di propria competenza, con esclusione dei provvedimenti indicati dall'art. 38, comma 2, della Legge 05.06.90 n. 142;

e) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge;

f) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale secondo le modalità previste dall'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) adotta ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie di cui all'art. 38 comma 2 della Legge 142/90;

h) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;

i) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta la funzione di Direttore Generale;

j) coordina sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio;

k) nomina, designa sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni;

l) convoca i comizi per i referendum previsti nel Titolo III, Capo II dello Statuto;

m) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge n. 142/90, del presente Statuto e dai regolamenti comunali;

n) dispone, sentito il Segretario Comunale, o il Direttore, se nominato, i trasferimenti interni dei responsabili nei servizi e degli uffici.

3. Inoltre, il Sindaco, tra le competenze di vigilanza:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

e) compie gli atti conservativi del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento

delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 30 Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco ed agli altri effetti di cui al 3° comma dell'art. 37 bis della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 31 Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, ed al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. I componenti della Giunta comunale competenti in materia urbanistica di edilizia e di LL.PP. devono astenersi dall'esercitare attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essa amministrato.

Art. 32 Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 8, lettera d) del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
- c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza ai corsi medesimi;
- d) adotta, previa eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art 10 D.Lgs. 03.02.93, n. 29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea di pari opportunità sulla

base di quanto disposto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione l'art. 21.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I

Partecipazione popolare

Art. 33 Partecipazione dei Cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della Comunità.

2. Considera a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

4. L'amministrazione comunale, garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi e organismi.

Art. 34 Riunioni ed Assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà ed autonomia, appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forma democratica delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) Per la formazione di comitati e commissioni.
- b) Per dibattere di problemi di rilevanza generale.
- c) Per sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.

Art. 35 Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai propri presenti in Consiglio comunale.

4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

5. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 30% degli aventi diritto al voto, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio comunale.

Art. 35 Bis Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 30% del corpo elettorale avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare la sua determinazione in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 36 Forme associative e Volontariato

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, favorendone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

2. Il loro sostegno può avvenire:

a) Mediante la concessione di contributi finanziari (compatibilmente con le disponibilità di Bilancio).

b) Mediante la concessione in uso di locali, di beni mobili e/o immobili di proprietà comunale.

c) Mediante la stipula di apposite convenzioni.

3. Per quanto si riferisce ai capoversi a) e b) del comma 2 vale quanto previsto dal Regolamento comunale di cui all'art. 12 della Legge 241/90.

CAPO II

Referendum consultivo

Art. 37 Azione Referendaria

1. Il referendum è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Possono essere indetti referendum consultivi nelle materie di esclusiva competenza dell'amministrazione comunale.

3. Possono essere soggetti promotori del referendum:

a) Il 25% del corpo elettorale.

b) Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta degli assegnati.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. Non possono essere indetti referendum:

a) In materia di tributi locali e di tariffe.

b) Su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

e) Su materie che sono state oggetto di consultazione referendarie nell'ultimo quinquennio.

d) Sullo Statuto comunale.

e) Sul Regolamento del Consiglio Comunale.

f) Sul piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

Art. 38 Disciplina del Referendum

1. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni e la proclamazione del risultato.

Art. 39 Effetti del Referendum

1. Il quesito sottoposto a Referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se si è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nelle consultazioni referendarie deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Capo III

Difensore Civico

Art. 40 Istituzione, nomina e funzioni

1. Al fine di garantire l'imparzialità, la tempestività e la correttezza dell'azione amministrativa è istituito l'ufficio del Difensore Civico, in convenzione con altri Enti del territorio.

2. La durata in carica, le modalità di nomina del Difensore Civico, sono demandati alla convenzione di cui al precedente comma.

3. Il Difensore Civico, interviene, su richiesta dei cittadini singoli e associati, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessionarie di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici di competenza comunale, in riferimento a provvedimenti, atti e comportamenti ritardanti, omessi o irregolarmente compiuti.

4. A tale scopo egli può invitare il responsabile del servizio interessato a trasmettergli entro un termine da lui fissato, documenti, informazioni, chiarimenti senza che possano essergli opposti dinieghi od il segreto d'ufficio. Può altresì richiedere di procedere all'esame congiunto della pratica che è oggetto del suo intervento.

5. Acquisite le documentazioni e le informazioni necessarie, egli comunica al cittadino od all'associazione istante le sue valutazioni, e l'eventuale azione promessa.

6. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi procedurali rilevanti, invitandolo a procedere ai necessari adeguamenti e, ove trattasi di ritardo, indicandogli un termine per l'adempimento.

7. Comunica, altresì agli organi sovraordinati, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi riscontrati.

8. Il Difensore Civico non può intervenire su richiesta di dipendenti di una delle amministrazioni indicate al primo comma, per la tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro.

TITOLO IV

LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 41 Bilancio di Previsione

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza.

2. Il Bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e deve corrispondere ai principi della integrità, della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

Art. 42 Rendiconto di Gestione

1. I risultati gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Al rendiconto è allegato una relazione della Giunta contenente valutazioni sulla gestione e sui risultati raggiunti.

4. La relazione del Revisore dei Conti che attesta la corrispondenza fra il rendiconto e risultanze della gestione è allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 43 Controllo della Gestione

1. Il Regolamento di contabilità stabilisce le norme per il controllo economico interno della gestione.

2. Il controllo interno deve consentire agli organi del Comune la conoscenza reale

sull'uso delle risorse ai fini di una corretta impostazione delle scelte di loro competenza.

3. Nel caso che, attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del Bilancio dell'esercizio in corso, che possano determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari a determinare l'equilibrio del Bilancio.

Art. 44 Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è eletto dal Consiglio Comunale ai sensi della Legge e possiede i requisiti di compatibilità e di eleggibilità a Consigliere Comunale; dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.

2. In particolare il Revisore dei Conti:

- a) collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo.
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
- c) stabilisce rapporti correnti con il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento di Contabilità.
- d) è invitato permanentemente alle sedute del Consiglio Comunale e, se richiesto dal Sindaco, partecipa alle riunioni della Giunta.
- e) può essere incaricato di ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del D.Lgs. 29/93.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

Organizzazione degli uffici

Art. 45 Ordinamento

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi corrisponde ai programmi approvati dal Consiglio e dai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Esso è disciplinato dal Regolamento, in conformità allo Statuto, alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e

le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

3. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 46 Principi organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi in base ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti - obiettivo e per programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun soggetto dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 47 Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti, garantendo la pari opportunità.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.

Art. 47 Bis Responsabili degli uffici e dei servizi

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato nel regolamento di organizzazione secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

5. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, escluso quelle per l'assunzione di personale, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresa, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 38 della Legge n. 142/90;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;

j) forniscono al direttore nei termini in cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco.

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

6. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 48 Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:

- a) la durata, che comunque non potrà essere superiore a quella del programma.
- b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
- e) la natura privatistica del rapporto.

Art. 48 Bis Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni sommate raggiungano i quindicimila abitanti.

2. Qualora non venga stipulata detta convenzione le funzioni di direttore generale possono essere conferite al Segretario Comunale.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 48 Ter Compiti e funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che a tale riguardo gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni;

- a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
- e) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
- f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
- g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

CAPO II

Il Segretario Comunale

Art. 49 Definizione e figura

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 50 Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali delle commissioni e degli altri organismi, formula su richiesta pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco agli assessori e ai singoli consiglieri. Cura altresì la verbalizzazione con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla Legge.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggetta al controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve la proposta di mozione di sfiducia.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Art. 51 Funzioni

1. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.

2. Presiede le commissioni di concorso per l'assunzione di personale con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalle normative regolamentarie dell'Ente.

3. Qualora il Segretario Comunale venga nominato Direttore Generale spettano allo stesso tutte le funzioni di cui all'art. 48 Ter dello Statuto.

Art. 52 Vice Segretario

1. E' prevista l'istituzione del posto di Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Il Regolamento organico disciplinerà le modalità di nomina.

TITOLO VI I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 53 Forma di Gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla Legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi aventi rilevanza imprenditoriale la scelta può avvenire tra:

- a) affidamento in concessione;
- b) costituzione di azienda;
- c) costituzione di consorzio;
- d) costituzione di società a prevalente capitale locale, salvo quanto previsto dall'art. 12 della Legge 23/12/1992, n. 498;

4. Per gli altri servizi la scelta può avvenire tra:

- a) gestione in economia;
- b) costituzione di Istituzione;
- e) affidamento in appalto e in concessione;
- d) gestione associata mediante convenzione, unione di comuni, consorzio.

Art. 54 Gestione in economia

1. Sono gestiti in economia i servizi che per la modesta dimensione o per le caratteristiche proprie, rendono inopportuno o non economico il ricorso ad altre forme di gestione.

2. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 55 Concessione a terzi

1. I servizi pubblici possono essere gestiti mediante concessione a terzi, qualora lo richiedano ragioni di opportunità tecnica, economica e sociale.

Art. 56 Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.

2. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:

- a) Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto Aziendale in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
- b) Il Presidente, è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
- c) Il Direttore cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esame. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, Aziende, Istituzioni e Società nonché coloro che sono in lite con l'Azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

4. Il Sindaco anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e contemporaneamente nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto ed approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 57 Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite Istituzioni, Organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero non superiore a sei dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio Comunale.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, si applicano le disposizioni previste dall'art. 56 per le Aziende Speciali.

4. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità, è nominato dall'organo competente in seguito pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri ed efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurata attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle Istituzioni.

Art. 58 Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Per la produzione di beni e servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, comportante attività di carattere prevalentemente industriale o commerciale, il Comune può avvalersi di società per azioni con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la società deve essere a prevalente capitale pubblico locale dell'Ente Comune, o di tutti gli Enti pubblici locali che vi partecipano.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei

consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione della società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

Art. 59 Società Miste

1. Per la produzione di beni e servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale, comportante attività di carattere prevalentemente industriale e commerciale, il Comune può avvalersi di società con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Negli Statuti delle Società devono essere previste le forme di accordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 60 Conflitti di Competenza

1. I conflitti tra organi o soggetti titolari di funzioni attribuite dalla Legge o dallo Statuto sono sottoposte al Consiglio Comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti di indirizzo.

Art. 61 Lo Statuto - Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statuarie.

4. Il Consiglio Comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino alla approvazione dei suddetti regolamenti si applicano le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la Legge e lo Statuto.

Art. 62 Revisione dello Statuto

1. Per le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto si applicano le disposizioni dell'art. 4 commi 3° e 4°, della Legge n. 142/90.

2. La proposta di deliberazione e di abrogazione dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di approvazione del nuovo Statuto e l'adozione delle due deliberazioni deve essere contestuale.

3. L'abrogazione dello Statuto opera solo al momento in cui assume efficacia la deliberazione di approvazione del nuovo testo dello stesso.

4. Non si può procedere ad abrogazione dello Statuto se non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore.

5. Le proposte di revisione od abrogazione respinte dal Consiglio non possono essere riproposte finché dura in carica il Consiglio che le ha respinte.